CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVI
N. 11

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BARGONE**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE FRANCO PIRO

Presentata alla Presidenza il 5 maggio 1993

a conclusione dell'esame svolto dalla Giunta nella seduta del 6 aprile 1993

SULL'

Atto di citazione per il risarcimento dei danni richiesti all'onorevole Franco Piro dall'onorevole Adolfo Cristofori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con lettera del 7 luglio 1992 l'onorevole Franco Piro ha informato il Presidente della Camera di essere stato citato in giudizio dall'onorevole Adolfo Cristofori per il risarcimento dei danni derivanti da talune dichiarazioni da lui rese nei confronti del medesimo. A giudizio dell'onorevole Piro tali dichiarazioni sarebbero coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'atto di citazione è del seguente tenore:

« *L'onorevole Adolfo Cristofori* (omissis)

premesso che

il 28 agosto 1992 il quotidiano « Italia Oggi » ha pubblicato a pagina 9 sotto il titolo in grassetto « E ora andiamocene io, tu e Pomicino » una lettera a firma dell'onorevole Francesco Piro;

in tale lettera vi sono numerose affermazioni lesive del nome, dell'onore e della reputazione del concludente stante l'assoluta non rispondenza al vero delle stesse;

a) *nell'articolo vi è in primo luogo una serie di insinuazioni, la maggior parte delle quali redatte in forma di frasi interrogative, che tendono ad ingenerare nei lettori dubbi e sospetti sull'onorabilità e sulla reputazione dell'onorevole Cristofori;*

si afferma in più punti che l'esponente sarebbe « compare » (la locuzione non è usata nel suo significato tecnico di padrino ma in quella assai comune di « amico intimo ») di persone definite, sempre nell'articolo, quali « delinquenti », e così dicasi del « compare Calò », che secondo l'articolo in esame sarebbe « noto alle cronache giudiziarie » per vari reati, e del « compare De Sio » che poco prima viene testualmente definito « delinquente » e cui vengono attribuiti vari reati;

si afferma che il concludente dovrebbe essere al corrente « dell'affare di Rimini a spese di centinaia e centinaia di milioni l'anno »: l'affermazione, redatta nuovamente in forma interrogativa, insinua ovviamente il dubbio che si tratti di affari poco puliti cui il concludente avrebbe in qualche modo partecipato attivamente;

si afferma e si insinua che l'onorevole Cristofori avrebbe voluto « fare eleggere deputato » una persona (il De Sio) che nel giornale viene qualificato quale « delinquente »;

e ancora si aggiunge che l'onorevole Cristofori dovrebbe aver « sentito parlare » (ma la frase interrogativa insinua ancora una volta il sospetto di un interesse dell'attore nella vicenda) del trasferimento di residenza di certo « Rocco Alabiso, quello della raffineria di droga ad Alcamo »;

si afferma infine, con toni assai pesanti, che l'esponente avrebbe « condotto a Ferrara per il palazzo degli Specchi l'impresa dei fratelli Graci che si sono, inconsapevolmente o no, portati dietro un po' di mucillagine sui nostri lidi ferraresi con rapine a base dello stesso tritolo delle cave »; si afferma quindi in maniera esplicita che sussisterebbe un legame, o peggio che vi sarebbe stato un aiuto concreto, anche se non meglio precisato, che l'onorevole Cristofori avrebbe dato a persone che nel giornale vengono qualificate quali « rapinatori »;

tutte le suesposte affermazioni ed insinuazioni riguardano fatti in ordine ai quali il concludente è del tutto estraneo: è per-

tanto evidente la carica denigratoria e diffamatoria delle stesse non potendo ammettersi che nello stesso articolo vengano attribuite ad una persona integerrima una serie di legami con « delinquenti » ed una serie di interessi che si affermano essere poco puliti accompagnati da epiteti poco gratificanti quali quello di « compare » di persone che nel giornale vengono qualificate quali delinquenti;

b) *nell'articolo si rinvengono, oltre alle pesanti e ripetute insinuazioni di cui sopra, alcune ulteriori gravissime accuse di per sé sole lesive del nome, dell'onore e della reputazione dell'onorevole Cristofori;*

si afferma infatti che vi sarebbe un « fatto gravissimo » che riguarderebbe il concludente e che consisterebbe nell'aver « favorito la venuta a Rimini dei fratelli Costanzo », i quali ultimi sarebbero a loro volta « noti per i finanziamenti al clan dei Carcagnusi »;

più avanti si legge una affermazione ancora più grave dal momento che si dice che l'esponente avrebbe sottoscritto « accordi con San Marino per far sfruttare a dei delinquenti e a danno dell'erario i differenziali fiscali e valutari che la guardia di finanza denuncia da anni »; si afferma quindi esplicitamente, ed inveritieramente, una partecipazione attiva (« sottoscritto accordi ») del concludente ad attività criminose;

essendo evidente che tutte le affermazioni di cui sopra sono diffamatorie e denigratorie sussiste la responsabilità dell'autore della lettera oltre che del giornale « Italia Oggi », e quindi della società editrice dello stesso e del direttore responsabile, per la loro pubblicazione; per quanto riguarda questi ultimi è infatti pacifico che « la pubblicazione di dichiarazioni o di scritti di terzi, lesivi della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione, alla quale il giornalista partecipa con apporto causale predominante, rispondendone a titolo di concorso nel reato, a nulla rilevando il personale dissenso dalle opinioni riferite » (per tutte Cass. 11 aprile 1986 n. 2887; Cass. pen. 19 gennaio 1984 Scalfari; Cass. pen. 2 agosto 1983 Furino);

conseguentemente i convenuti sono tenuti a risarcire i danni, anche morali, subiti dall'onorevole Adolfo Cristofori, previo accertamento incidentale da parte di codesto tribunale dei reati commessi dagli stessi stante la simultanea violazione di disposizioni civili e penali quali gli articoli 2 della Costituzione; 6, 7, 2043 e 2049 del codice civile; 57, 185 e 595 e seguenti del codice penale nonché 11 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (della legge sulla stampa);

è infatti palese la violazione da parte dei convenuti del diritto al nome, all'onore, all'identità personale ed alla reputazione dell'esponente ed è altrettanto evidente che le affermazioni pubblicate integrano gli estremi dell'illecito penale (« diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato »);

i danni andranno valutati secondo l'equo apprezzamento di codesto Tribunale tenendo conto della gravità delle offese, della particolare onorabilità e reputazione del concludente in relazione all'importante carica pubblica attualmente ricoperta dal medesimo (sottosegretario alla presidenza del consiglio), della notevole diffusione del quotidiano specialmente negli ambienti economici, finanziari e politici cui lo stesso si rivolge (cfr. dicitura sotto il titolo) ed infine della notevole evidenza data dalla redazione al nome dell'esponente mediante il sopratitolo in grassetto a tre colonne « CARTEGGIO: Cristofori scrive a Piro che risponde ... »;

sussistono altresì i presuposti che la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge sulla stampa nonché quelli per la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi degli articoli 7 del codice civile, 120 del codice di procedura penale e 9 della legge sulla stampa;

cita

l'onorevole Francesco Piro (detto Franco) domiciliato in Pianoro Vecchio (Bologna), 40060, via della Quercia, 5

(omissis)

(omissis)

a comparire dinanzi al Tribunale di Milano, sezione e giudice istruttore che saranno designati, all'udienza che ivi si terrà il 10 dicembre 1991, ore di rito con invito a costituirsi e con avvertenza che in difetto si procederà in contumacia per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Milano:

1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in relazione alla pubblicazione di cui sopra ai sensi degli articoli 2 della Costituzione; 57, 185 e 595 e seguenti del codice penale; 6, 7, 2043, 2049 e 2059 del codice civile; 9, 11, 12 e 13 della legge sulla stampa e conseguentemente condannare i convenuti stessi in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, subiti dall'onorevole Adolfo Cristofori (detto Nino) (omissis).

Le dichiarazioni rese dall'onorevole Piro, di cui si duole l'onorevole Cristofori, sono riconducibili ad interventi svolti dall'onorevole Piro in Assemblea, ed anche ad interrogazioni ed interpellanze rivolte al Governo. Si tratta quindi di attività coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. A chiarimento si indicano qui di seguito gli atti parlamentari prodotti in questa materia dall'onorevole Piro: intervento in Assemblea del 27 settembre 1991; intervento in Assemblea del 21 ottobre 1991; interpellanza del 4 novembre 1991 n. 2-01641; intervento in Assemblea del 14 dicembre 1991.

Per i motivi sopra esposti, sulla base delle precedenti deliberazioni rese dalla Giunta in merito all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, anche in sede civile, pur in assenza di un'esplicita disciplina costituzionale, legislativa e regolamentare della materia, le opinioni espresse dall'onorevole Piro, oggetto della citazione per risarcimento dei danni proposta dall'onorevole Adolfo Cristofori, sono state dalla Giunta, all'unanimità, ritenute insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In tal senso la Giunta formula proposta all'Assemblea.

Antonio BARGONE, *Relatore.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-16-11
Lire 500